

21.4.2023



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

prot. n. 5738 del 21 APR. 2023

Comune di Camerota
protocollo.camerota@asmepec.it

OGGETTO: Richiesto "sentito", ex comma 7 art. 5 DPR 357/97, per stabilimenti balneari.

Con la presente, si rappresenta quanto segue in merito alle numerose richieste di "sentito", ex comma 7, art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per la installazione di stabilimenti balneari sugli arenili ricadenti in siti della rete Natura 2000, nel territorio comunale di Camerota.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Legge 394 del 1991, il nulla osta dell'Ente Parco si rende necessario per la realizzazione di interventi, impianti ed opere per i quali è previsto il rilascio di "concessioni o autorizzazioni".

In considerazione del regime autorizzativo vigente in materia di edilizia e di quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 380/01, questo Ente, fino al 2020, ha rilasciato il proprio nulla osta in deroga alle disposizioni del Piano del Parco (ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano stesso) per tutti gli interventi di installazione di stabilimenti balneari compresi in zona B1 del Piano e, ove ricadenti anche in siti della rete Natura 2000, anche il proprio "sentito", ai sensi del comma 7, art. 5 del D.P.R. 357/97.

Tra le condizioni imposte nei provvedimenti rilasciati vi erano:

1. la temporaneità (si è consentita la installazione nel periodo tra maggio e settembre di ogni anno);
2. la salvaguardia della duna e della vegetazione psammofila (installazione consentita sull'arenile alla distanza di almeno un metro dal limite della vegetazione e, al fine di consentire il libero fluire del vento sotto gli impalcati, si è imposto che l'impalcato degli stabilimenti balneari fosse rialzato su pali infissi nella sabbia).

Con l'entrata in vigore della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", le "opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee", sono state ricomprese nell'elenco delle opere di edilizia libera, sempre che siano "destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale" (let. e-bis, comma 1, art. 6 del D.P.R. 380/01).

Sono "fatte salve" dalle legge "le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Pur se non direttamente citate nel dispositivo, di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 sembrerebbe che tra le "altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia" debba essere ricompreso anche il Piano del Parco (che esclude la possibilità di




Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Valle Della Lucania (Sa) - Tel - 390974719911 - Fax - 3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PFC@parco.cilento-diano-alburni.it pec.it

C.F. 93007990653





installazione di manufatti di qualsiasi genere solo in zona A) e il DPR 357/97 e ss.mm.ii con particolare riferimento alle procedure di V.Inc.A.

Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, hanno chiarito che non è possibile escludere a priori che interventi e/o attività possano avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, imponendo con ciò almeno la procedura di screening per tutti gli interventi.

La Regione Campania, in qualità di Autorità procedente in materia di V.Inc.A., ha normato la procedura e ha tabellato la documentazione necessaria ad attivare la procedura.


Tuttavia, la documentazione ritenuta adeguata dalla Regione (p.to 3.1.1 delle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA) non sempre risulta bastevole a questo Ufficio per l'espressione del proprio sentito.

Istanze precompilate, modelli di dichiarazione, format standardizzati, elenchi di pareri acquisiti o da acquisire, copia di documenti di riconoscimento, etc ... risultano essere documenti ridondanti e spesso fuorvianti per la comprensione della possibile incidenza dell'opera sul sito; allo stesso tempo, sovente risulta difficoltoso, se non impossibile, risalire al tipo di habitat impattato dall'opera, così come risulta arduo comprendere il tipo di opera di cui si propone lo screening.

Tanto sopra premesso, si comunica, con la presente, il nostro sentito favorevole alla installazione degli stabilimenti balneari sugli arenili compresi nelle ZSC alle seguenti condizioni.

A. Per gli stabilimenti ubicati in località Mingardo, serviti dalle passerelle realizzate dall'Ente Parco nell'ambito del progetto LIFE, valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'installazione è consentita sull'arenile alla distanza di almeno un metro dal limite della vegetazione;
2. l'impalcato dello stabilimento deve essere rialzato su pali infissi nella sabbia almeno 50 cm.
3. L'area dunale (e la relativa vegetazione psamofila) e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate dal picchettamento e successivamente dalla recinzione, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc) e non devono essere praticate nessun tipo di attività (sportive, ricreative, spurgo vasche, ecc.);
4. La fascia di rispetto di cui al punto 1, non deve essere utilizzata come deposito.
5. La fascia di rispetto di cui al punto 1, deve essere esclusa dalla concessione.
6. Per raggiungere i lidi devono essere usate unicamente le passerelle in legno rialzate realizzate dall'Ente Parco che partono dagli accessi sulla strada provinciale e, nella pineta, il tracciato che parte dalla strada provinciale delimitato dall'Ente Parco con pali in legno e fili di acciaio.
7. Per non causare danni alle passerelle in legno rialzate, su di esse non devono transitare mezzi (motorizzati e non) per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee. Il materiale può essere trasportato solo a spalla. Per il trasporto del materiale con mezzi (meccanici e non) deve essere usato unicamente il passo carrabile che parte dal parcheggio "Il Ciclope".





Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

8. Per i lidi raggiungibili tramite il tracciato nella pineta, quest'ultimo può essere utilizzato nella fase di montaggio delle strutture per il trasporto del materiale con mezzi leggeri
 9. Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e terminare alle ore 20,00.
 10. Qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata rispettando la distanza minima di 1,5 m dal picchettamento, e successiva recinzione lato mare della fascia di rispetto.
 11. La passerella di accesso ad ogni singolo stabilimento si deve innestare su quella realizzata per l'attraversamento della fascia di rispetto sull'arenile e non sull'area dunale.
 12. Le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali.
 13. Nel caso in cui una passerella in legno rialzata realizzata dall'Ente Parco nel suo tratto terminale ricada all'interno di un'area in concessione, il concessionario deve:
 14. delocalizzare quanto più possibile le strutture/attrezzature rispetto al punto in cui la passerella arriva sull'arenile, per consentire la vista del mare;
 15. garantire ai concessionari vicini la possibilità di allacciarsi con proprie passerelle a quella rialzata dal lato dell'arenile, per il transito dei propri clienti;
 16. garantire il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere.
 17. Gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche devono essere realizzati utilizzando unicamente gli spazi sottostanti le passerelle in legno rialzate e non devono comportare attività di scavo nella fascia di rispetto.
 18. Nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone (quali palme) e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area. In particolare, è vietato l'uso di mimose, piante alloctone infestanti la duna di Cala del Cefalo. E' possibile usare in vaso le seguenti essenze: lentisco, mirto, rosmarino. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
 19. Tutte le strutture devono essere temporanee e rimosse alla fine della stagione turistica.
- B. Per tutti gli altri stabilimenti valgono le seguenti prescrizioni:
1. l'installazione è consentita sull'arenile alla distanza di almeno un metro dal limite della vegetazione;
 2. l'impalcato dello stabilimento deve essere rialzato su pali infissi nella sabbia almeno 50 cm.
 3. le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle zone di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
 4. le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido, possono avere dimensioni massime di 80x100 cm.
 5. Non devono essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo gli affioramenti rocciosi naturali presenti sulla spiaggia.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel - 0974719931 - Fax - 09747199217


www.cilentodiano.it - parco@cilentodiano.it - PEC: parco.cilentodiano@alburni.pcs.it

C.F. 93067990653



6. Sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, sportive che non prevedono l'uso di motori, e di animazione come meglio specificato di seguito.
7. Tali attività sono consentite dalle ore 06,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00.
8. Per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate.
9. Sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore.
10. E' vietata in qualsiasi ora del giorno l'attività di discoteca e di sala ballo sia sulla spiaggia che sulle strutture amovibili.
11. E' vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale.
12. Dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente comunicazioni di servizio;
13. Dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione.
14. E' vietato l'uso di macchine per videogame, gioco di azzardo, jukebox, ecc.
15. In caso di uso di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposte appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;
16. Per le pulizie devono essere utilizzati solo detersivi biodegradabili
17. Nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.
18. L'illuminazione deve riguardare unicamente le strutture e non deve essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare.
19. E' vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n. 50 persone per volta. E' vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco.
20. E' vietata l'accensione di falò sulla spiaggia.
21. E' vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali
22. E' vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite





Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni


- ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
23. Per chi attua l'attività di ristorazione deve attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 24. Valgono i divieti di cui all'art. 9 comma 9 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco. In particolare è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia.

Nel caso in cui si ritenesse non sufficiente il presente sentito, si chiede che ciascuna nuova eventuale istanza venga corredata dal progetto completo dell'intervento, come di seguito specificato, evitando l'inoltro della sopra citata ridondante documentazione (istanze precompilate, modelli di dichiarazione, format standardizzati, elenchi di pareri acquisiti o da acquisire, copia di documenti di riconoscimento, etc):

1. corografia dell'area;
2. planimetria dell'area su ortofoto in scala almeno 1:500 con riportato lo schema planimetrico dello stabilimento e le relative distanze dello stesso dalla battigia e dal limite della vegetazione dunale;
3. sezioni trasversali riferite alla planimetria di cui al precedente p.to 2, sempre in scala 1:500;
4. foto dell'area;
5. piante, prospetti e sezioni;
6. copia di una appropriata valutazione di incidenza che specifichi il tipo di habitat coinvolto dall'opera.



Il Responsabile di Area
arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Valle Della Luzana (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentoedianoalburni@pec.it
C.F. 93007090655